



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile società

s.n.c., con sede in _____ (RA), Vi

127, c _____, nonché da parte di

n. Brisighella (RA) il _____ c.f.

n. Faenza (RA) il _____ c.f.

n. Faenza (RA) il _____

tutti residenti in _____

rilevato che la società di cui sopra presenta valori di attivo e passivo certamente inferiori a quelli previsti dall'art. 1 l.f., mentre i ricavi sono assenti nel triennio di riferimento, trovandosi la medesima società in una situazione di sostanziale inattività dal 2016, per cui la ricorrente non risulta da questo punto di vista avere ostacoli all'accesso alle procedure di sovraindebitamento;

le posizioni dei soci, peraltro familiari conviventi, vanno trattate congiuntamente; comunque sussiste indubbiamente una connessione relativa all'indebitamento – posta la responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili rispetto ad i debiti sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione: è stato nominato un unico gestore; come detto la società risulta da tempo inattiva;

del resto il novellato art. 7 bis della L. 3/2012 (così come introdotto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) consente che “Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per

primo” e tale principio appare applicabile anche alla presente fattispecie nella quale, ferma la natura di “familiari” delle persone fisiche ricorrenti in quanto soggetti conviventi che presentano un sovraindebitamento di “origine comune” nel senso richiesto dalla nuova disposizione, vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società “sotto soglia” che parimenti presenta indebitamento comune (anzi necessariamente comune ex art. 2304 c.c.) e per la quale sussiste una esigenza di necessario coordinamento con le altre procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi avanti al medesimo giudice e con l’ausilio dello stesso professionista;

rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall’OCC – ferma ogni necessaria ed ulteriore verifica - gli istanti non risultano assoggettabili a procedura concorsuale né hanno fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.;

ritenuto che pur a fronte della recentissima introduzione all’art. 14 ter L. 3/2012 – a far tempo dal 25/12/2020 - di un nuovo ultimo comma, secondo cui *“Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”* allo stato risulti necessaria la proposizione da parte dell’interessato socio illimitatamente responsabile di una propria procedura di liquidazione, quantomeno per la parte di debiti avente natura personale; infatti, a differenza di quanto sarà previsto nel futuro Codice della crisi di impresa, allo stato le procedure di sovraindebitamento sono attivabili soltanto su istanza del debitore e manca nell’art. 14 ter citato un rinvio alle disposizioni della legge fallimentare in tema di estensione del fallimento (attuali artt. 147 ss. l.f. futuri artt. 256 e ss. CCI); verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l’assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell’ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall’OCC;

letta la documentazione allegata alla relazione del gestore;

ricordato che l’effetto esdebitativo non consegue automaticamente all’adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento

di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire; rilevato che anche sotto questo profilo pertanto si manifesta la differenza fra l'attuale riforma delle procedure di sovraindebitamento (disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rispetto allo scenario previsto dal Codice della crisi, allo stato destinato ad entrare in vigore soltanto il prossimo 1° settembre; ricordato altresì che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, salvo quanto precisato in dispositivo per gli attuali redditi dei ricorrenti (_____ si è impegnato a mettere a disposizione della procedura l'importo di Euro 200 mensili; _____ una somma di Euro 100 mensili) mentre si dovrà procedere alla liquidazione di due immobili, uno di proprietà della società sopra ricordata ed uno della sig.r. _____ rilevato che la verifica di meritevolezza ancora testualmente prevista dall'art. 14 *quinquies* deve coordinarsi con l'introduzione della legittimazione attiva del liquidatore all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti di eventuali atti dispositivi, assumendo perciò il concetto di frode un termine molto più lato e relativo alla sola dolosa preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto, aspetti dei quali allo stato non v'è traccia;

DICHIARA

Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss. L. 3/2012 a carico dei soggetti indicati in epigrafe;

NOMINA

Quale liquidatore la dott.ssa LAURA ALPI di Faenza (RA), che ne ha dato la disponibilità;

MANDA


Al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. disponendo che lo stesso depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo, segnalando a tale riguardo eventuali contestazioni non

- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 29 aprile 2021

Il Giudice Delegato

Dot. Alessandro Farolfi



TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA
CANCELLERIA
30 APR. 2021
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elena Manzoni

